



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Ufficio Prevenzione della corruzione

Direttiva n. 2/2018
Fano, 12.04.2018
Prot. n. 26662

Ai Dirigenti
Alle Posizioni Organizzative

S E D E

OGGETTO: Indicazioni per la predisposizione di proposte aventi ad oggetto atti di indirizzo e per le proposte inserite in “O.d.g. aggiuntivo”

Con la presente si intende rammentare la natura di “atto di indirizzo” al fine di garantire la corretta predisposizione delle proposte di deliberazione di Giunta aventi tale oggetto.

Gli atti di indirizzo di competenza degli organi di governo attengono esclusivamente a scelte di programmazione della futura attività, sono privi di diretta operatività e rivolti ad orientare successivi provvedimenti dirigenziali; pertanto per essere tali **non possono contenere previsioni di dettaglio immediatamente eseguibili** dovendosi limitare a disegnare una cornice da svilupparsi con successivo atto gestionale di competenza del Dirigente.

Trattandosi di atto di programmazione - e quindi inidoneo ad incidere direttamente nella sfera giuridica di terzi - lo stesso non necessita di essere sottoposto al riscontro della regolarità tecnica e contabile richiesto per le altre tipologie di proposte di deliberazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 2, del Tuel, che dispone testualmente “..... *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.....*”.

Come tale deve successivamente essere tradotto in atti gestionali e quindi in progettualità concreta e definita, in regole, criteri ed obiettivi. Diversamente l'atto di indirizzo contenente previsioni di dettaglio è **da considerarsi lesivo** del principio della separazione delle competenze tra organi di governo e dirigenti.

In merito si riportano a titolo esemplificativo estratti di alcune sentenze che ribadiscono la natura di tale atto:

- nel concetto di "mero atto di indirizzo" rientrano le scelte di programmazione della futura attività, che "necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento" da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. 14.3.2013 n. 326).
- "Hanno natura di indirizzo gli atti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all'uopo competenti le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti". (Sent. n. 531 del 12.04.2005 Tar Campania, Salerno, Sez. II)

Premesso quanto sopra, si sottolinea che è spesso stata riscontrata la non conformità a tale tipologia di atto di alcune proposte di deliberazione che, pur definendosi come atti/linee di indirizzo, prevedevano - specialmente nella parte deliberativa e/o in appositi allegati - l'approvazione di modelli, schemi, bandi, elenchi di criteri, ecc. consistenti in una regolamentazione dettagliata della materia.

Gli uffici sono stati pertanto invitati in diverse occasioni a rivedere la proposta presentata in quanto non avente natura di mero atto di indirizzo.

Avendo riscontrato che tale prassi continua, ferma restando la piena autonomia e responsabilità delle figure apicali di ogni servizio nella redazione delle proposte di competenza, si informa che il Segretario Generale, che non solo verbalizza ma partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale¹, non provvederà più a rinviare all'ufficio la proposta non conforme, riservandosi di inserire nella parte narrativa della stessa una frase il cui contenuto potrebbe essere di questo tipo: ".... in merito alla proposta di atto di indirizzo, il Segretario Generale rileva che lo stesso non si connota come tale in quanto contiene previsioni che non possono appartenere alla sfera di azione della parte politica. Si rinvia quindi alla responsabilità dell'ufficio proponente e delle figure apicali del servizio di competenza.....".

Per quanto riguarda le proposte pervenute dopo l'inizio dei lavori della Giunta ed inserite come "O.d.g. aggiuntivo", si precisa che il Segretario, per il motivo indicato al capoverso precedente, inserirà nella parte narrativa una frase il cui contenuto potrebbe essere di questo tipo: "....proposta pervenuta dopo l'avvio dei lavori della seduta di giunta, ragione per la quale l'Ufficio Segreteria Generale non è stato in grado di effettuare la verifica di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, come prevede l'art. 97, comma 2, del Tuel:...."

Si coglie l'occasione per allegare anche la nota del 2014 p.g. 46799 avente per oggetto: "Indirizzi operativi per la formulazione e termini per la presentazione delle proposte di deliberazione", rettificata per quanto riguarda il termini dalla nota del Sindaco p.g. 49922/2016. Si fornisce altresì il link <http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf> della "Guida alla redazione degli atti amministrativi"

Distinti saluti



Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonietta Renzi

¹ Art. 97, comma 4, lett.a) del Tuel.Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;